



COMUNE DI BARI

Determinazione

2021/05778

2021/120/00389

Ripartizione Patrimonio Pos Gestione Patrimonio

Data Adozione: 12/05/2021

Altri Settori:

Estensore: A. Lagioia

Responsabile

Proponente:

Sottoscrizione Apposto

Dirigente:

Visto Ufficio Mandati:

Visto Ragioniere

Capo:

OGGETTO: PROROGA DELLE CONCESSIONI FINO AL 31 LUGLIO 2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19 - CON FACOLTA' SU ISTANZA DI PARTE, DA DEPOSITARSI ENTRO IL 31 LUGLIO 2021, DI CHIEDERNE L'ULTERIORE RINNOVO, IN PRESENZA DEI REQUISITI, FINO AL 31.12.2033

Responsabili procedimento	Data Visto
Anna Maria Lagioia	12/05/2021
Dirigenti	Data Firma Digitale
Giuseppe Ceglie	APPOSTA IL 12/05/2021

IL DIRIGENTE

Visto il decreto sindacale n. 4/2020 del 17/01/2020, con il quale è stato conferito della Direzione della Ripartizione Patrimonio;

PREMESSO CHE:

- *il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 88 del 08/09/2020 immediatamente esecutiva a norma di legge, ha approvato il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2020 con allegati la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2020/2022 ed il Bilancio Pluriennale 2020/2022;*

- *con Delibera di Giunta n. 468 del 09/10/2020 è stato approvato il PEG 2020/2022.*

RICHIAMATA l'ulteriore nuova proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2021 con Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"-c.d. "Decreto Sostegni" – art. 30 comma 4;

PRESO ATTO dell'ulteriore differimento al 31/05/2021 del il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Conseguentemente, ai sensi dell'art.163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 9 del Regolamento Comunale di Contabilità, l'esercizio provvisorio del Bilancio 2021, si intende autorizzato sino a tale termine.

ACCERTATA, in relazione al presente provvedimento:

-l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

-l'insussistenza di conflitto di interessi a norma dell'art. 6bis della legge 07/08/1990, n.

241 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO altresì che con **Decreto Legge 22.4.2021 n. 52 (c.d. Decreto Riaperture)** recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid 19" **lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 (art. 10 comma 1).**

CONSIDERATO che sulla scorta di quanto altresì stabilito dall'art. 87 D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) e del successivo D.L. 34./2020 (D.Rilancio) nonché degli ultimi DPCM e DL 52/2021, sono state dettate misure restrittive a causa dello stato di emergenza, che vietano gli assembramenti e limitano gli spostamenti territoriali e considerato lo stato di emergenza tuttora medio-alto della Regione Puglia che rende complicata la possibilità di stipulare in presenza i contratti.

EVIDENZIATA altresì la facoltà conferita alle singole Amministrazioni di organizzare per il meglio le proprie attività a fronte dell'emergenza sanitaria, dettata dagli ultimi provvedimenti governativi.

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 181 della Legge 17.7.2020 n. 77 in merito al rinnovo delle concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche, che ai commi 4bis e 4ter introdotti dalla legge di conversione del decreto legge 19.3.2020 n. 34, recante *misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, dispongono che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 -se non già riassegnate- sono rinnovate per la durata di dodici anni (...).

Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all'esito dei procedimenti, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione (comma 4 ter).

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 comma 11 del Regolamento Regionale 28.2.2017 n. 4, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 27 suppl. del 2.3.2017, “Ai posteggi isolati si applicano le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'art. 30 della legge e degli artt. 6 e 7 del presente regolamento” e **pertanto rientrano nella fattispecie anche le concessioni di chioschi gestiti da questa Ripartizione**

EVIDENZIATO che, sulla scorta di quanto detto, la Ripartizione Sviluppo Economico ha pubblicato l'avviso n. 2020/263/00113 del 16.12.2020, avente ad oggetto “Avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggi e delle relative autorizzazioni all'esercizio del commercio sul posteggio aventi scadenza al 31.12.2020”, con cui si è reso noto che, “*ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990, sono avviati d'ufficio i procedimenti amministrativi per il rinnovo delle concessioni di posteggio e delle relative autorizzazioni per il commercio ambulante, aventi scadenza fino a dicembre 2020*”.

EVIDENZIATO altresì che tali concessioni, purché gli interessati ne facciano richiesta e purché essi vantino i requisiti richiesti, verranno **rinnovate fino al 31.12.2033**.

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di poter applicare la medesima disciplina anche alle concessioni di suolo pubblico per la realizzazione di chioschi ed edicole, rilasciate dalla Ripartizione Patrimonio:

- 1) Iscrizione ai registri della Camera di Commercio, quale impresa attiva, nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo;
- 2) Possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26.3.2020 n. 59;
- 3) Verifica della regolarità dei pagamenti sia del canone di concessione che dalla TOSAP e degli eventuali oneri di pagamento delle spese idrico-fognarie;
- 4) Essere in regola con la concessione già conferita dal Comune di Bari.

I procedimenti di rinnovo si concluderanno entro il 31.7.2021, salva proroga degli stessi da determinarsi con successivo provvedimento, sulla scorta delle istanze pervenute entro e non oltre la stessa data.

CONSIDERATA peraltro la necessità ed opportunità di consentire agli esercenti la continuità e la possibilità di incrementare i propri introiti fortemente pregiudicati dallo stato di emergenza che ne ha ridotto considerevolmente i giorni e l'orario di apertura.

EVIDENZIATO altresì che, nel caso in cui la Civica Amministrazione dovesse necessitare a qualunque titolo dei suoli oggetto delle concessioni in argomento, **il concessionario dovrà rilasciarli su semplice richiesta della stessa.**

CONSIDERATO altresì che il presente provvedimento non comporta alcun aggravio né alcuna perdita sul Bilancio comunale, poiché gli esercenti continueranno ad erogare al Comune di Bari tutti gli oneri e le imposte già a loro carico, senza soluzione di continuità.

EVIDENZIATO che per l'esecutività del presente provvedimento non è necessario il visto contabile in quanto esso non ha ripercussioni nemmeno indirettamente sul Bilancio.

Tutto ciò premesso,

VISTI

-il D.L. 7.10.2020 n. 125

-il D.L. n. 18/2020 (D. Cura Italia)

-il D.L. 34./2020 (D.Rilancio)

-i DPCM 24.10 e 3.11 del 2020

-il DL 34/2020 art. 181 comma 4 bis (come integrato dalla legge di conversione);

-il Decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020;

il DL 22.4.2021 n. 52 (c.d. Decreto Riaperture)

la Deliberazione n. 1969 del 7.12.2020 della Regione Puglia, con cui sono state approvate le procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio e delle relative autorizzazioni per il commercio ambulante, aventi scadenza al 31.12.2020;

-l'art. 4 comma 11 del Regolamento Regionale 28.2.2017 n. 4, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 27 suppl. del 2.3.2017, che stabilisce che "Ai posteggi isolati si applicano le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'art. 30 della L. e degli artt. 6 e 7 dello stesso regolamento".

D E T E R M I N A

1) **DI PROROGARE** allo stato la validità di ogni autorizzazione e concessione di chioschi, suoli ed immobili a titolo oneroso in scadenza, **fino al 31.7.2021;**

2) di avviare il procedimento relativo al **rinnovo delle anzidette autorizzazioni fino al 31.12.2033, secondo le previsioni normative sopra riportate ed esclusivamente su istanza di parte, mediante la verifica dei seguenti requisiti:**

1) Iscrizione ai registri della Camera di Commercio, quale impresa attiva, nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo;

2) Possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26.3.2020 n. 59;

3) Regolarità dei pagamenti sia del canone di concessione che dalla TOSAP e degli eventuali oneri di pagamento delle spese idrico-fognarie.

4) Essere in regola con la concessione già conferita dal Comune di Bari.

I procedimenti di rinnovo si concluderanno entro il 31.7.2021, salva proroga degli stessi da determinarsi con successivo provvedimento **sulla scorta delle istanze comunque pervenute da parte degli interessati entro e non oltre lo stesso 31.7.2021.**

2) **DI DARE ATTO** che nel caso in cui la Civica Amministrazione dovesse necessitare a qualunque titolo dei suoli oggetto delle concessioni in argomento, il concessionario dovrà rilasciarli su semplice richiesta della stessa.

3) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a firma del Dirigente della Ripartizione Patrimonio, non comportando alcun effetto, neanche indiretto, sul Bilancio della Civica Amministrazione.

4) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul Portale del Comune di Bari per la sua opportuna conoscenza.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è stata adottata in data 12/05/2021 ed è divenuta esecutiva in data 12/05/2021.

Il Dirigente Responsabile
Giuseppe Ceglie

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>